DPCM 2 MARZO 2021

(in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021)

TABELLA DI SINTESI DELLE NOVITÀ INTRODOTTE rispetto alle previsioni del DPCM 14 gennaio 2021

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

SPOSTAMENTI TRA REGIONI: ai sensi del D.L. 23 febbraio 2021 n. 15, **fino al 27 marzo p.v.** è vietato sull'intero territorio nazionale ogni spostamento in entrata ed in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e restando comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZE DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI IN BASE AL LIVELLO DI RISCHIO: dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALLA CLASSSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONA "BIANCA", "GIALLA", "ARANCIONE" OVVERO "ROSSA" MEDIANTE ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE

ZONA BIANCA (Capo II, ART. 7)

Non si applicano le misure del Capo III (zona gialla), aventi ad oggetto la sospensione o il divieto di esercizio di attività.

Sono **sospesi** gli eventi che comportano **assembramenti** in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
(Capo III, artt. 8 – 32)	(Capo IV, artt. 33 – 37)	(Capo V, artt. 38 – 48)

SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

C.D. "COPRIFUOCO": dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.

	E CONSENTITO IL RIENTRO I RESSO IL I ROI RIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.		
ART. 9	ART. 35	ART. 40	
In ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.	E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. In ambito comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo presenza pei limiti in qui le stesse è consentite.	È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Non sono consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate.	
	presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.	rastrizioni nagli spostamenti e nei	
	Il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.	resurzioni negli spostamenti o nei	

ZONA GIALLA (Capo III, artt. 8 – 32)	ZONA ARANCIONE (Capo IV, artt. 33 – 37)	ZONA ROSSA (Capo V, artt. 38 – 48)	
MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA			
ART. 14	ART. 36	ART. 42	
Dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.			
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO			
ART. 15	ART. 36	ART. 42	
Fino al 26/03/2021: sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Dal 27/03/2021: gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.	Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale club e in altri locali o spazi anche all'aperto.	teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-	

ZONA GIALLA (Capo III, artt. 8 – 32)	ZONA ARANCIONE (Capo IV, artt. 33 – 37)	ZONA ROSSA (Capo V, artt. 38 – 48)	
ISTITUZIONI SCOLASTICHE			
ART	. 21	ART. 43	
I Presidenti delle regioni o province autonome delle aree, anche di ambito comunale, nelle quali abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave, dispongono la misura della sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e lo svolgimento esclusivamente con modalità a distanza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. La stessa misura può essere disposta in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.		Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con	
Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa , fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.		gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.	

ZONA GIALLA (Capo III, artt. 8 – 32)	ZONA ARANCIONE (Capo IV, artt. 33 – 37)	ZONA ROSSA (Capo V, artt. 38 – 48)	
ATTIVITÀ COMMERCIALI			
ART	. 26	ART. 45	
Si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.		Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi (v. sotto). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.	
		Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.	

CHIUSURE NEI CENTRI COMMERCIALI NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI (ART. 26)

Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, <u>lavanderie e tintorie</u>, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ZONA GIALLA (Capo III, artt. 8 – 32)	ZONA ARANCIONE (Capo IV, artt. 33 – 37)	ZONA ROSSA (Capo V, artt. 38 – 48)
SERVIZI ALLA PERSONA		
Consentiti.		ART. 47
		Sono sospesi i servizi alla persona, fatta eccezione per quelli indicati nell' allegato 24 .
		N.B.: l'allegato 24 non comprende più i "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere", né prevede i "Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici".
		Entrambe le suddette attività, pertanto, debbono considerarsi SOSPESE .
SERVIZI DI RISTORAZIONE		
ART. 27	ART. 37	ART. 46

Limite orario all'asporto fino alle ore 18.00 (anziché alle 22) solo per gli esercizi con ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

 $[\]rightarrow$ N.B.: eliminato tale limite orario per gli esercizi con ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), per i quali varrà il limite generale delle ore 22.

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 713 DEL 2 MARZO 2021 - COMUNE DI BOLLATE (MI)

DURATA: FINO ALL'11 MARZO 2021, salvo proroga.

MISURE APPLICABILI:

- **IN VIA GENERALE:** si applicano le previsioni di cui all'art. 2 DPCM 14 gennaio 2021 (ZONA ARANCIONE).

- SCUOLE E SERVIZI AVENTI SEDE IN BOLLATE:

sospensione della didattica in presenza, comprese le attività di laboratorio, nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle scuole dell'infanzia;

resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

- SCUOLE AVENTI SEDE IN TERRITORI DIVERSI DA BOLLATE:

è fortemente raccomandato che le scuole e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), nonché gli Istituti tecnici superiori (ITS) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) aventi sedi in territori della Lombardia diversi dal Comune di Bollate dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

- SPOSTAMENTI INDIVIDUALI:

non è consentito ai residenti nel territorio di Bollate recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dai predetti Comuni;

non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio del Comune di Bollate di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori dei predetti Comuni.

- UNIVERSITÀ:

è fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in Lombardia dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

- LAVORO AGILE:

le pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio del Comune di Bollate, nonché le pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati nei predetti territori, limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

- ATTIVITÀ AGRICOLE, DI CONTROLLO FAUNISTICO, VENATORIE E PISCATORIE:

i limiti agli spostamenti individuali sopra indicati valgono anche in caso di svolgimento di tali attività (è pertanto sospesa l'efficacia dell'Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021).

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 711 DEL 1º MARZO 2021

COMUNI DI BESATE, BINASCO, CASARILE, LISCATE, MELZO, MOTTA VISCONTI, POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO, RODANO, VIGNATE (MI)

DURATA: FINO AL 10 MARZO 2021, salvo proroga.

MISURE APPLICABILI:

- IN VIA GENERALE: si applicano le previsioni di cui all'art. 2 DPCM 14 gennaio 2021 (ZONA ARANCIONE).

- SCUOLE E SERVIZI AVENTI SEDE IN BOLLATE:

sospensione della didattica in presenza, comprese le attività di laboratorio, nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle scuole dell'infanzia;

resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

SCUOLE AVENTI SEDE IN TERRITORI DIVERSI DA BOLLATE:

è fortemente raccomandato che istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) aventi sedi in territori della Lombardia diversi dai Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, e Vignate dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

- SPOSTAMENTI INDIVIDUALI:

non è consentito ai residenti nel territorio dei Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, e Vignate recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dai predetti Comuni;

non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio dei Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, e Vignate di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori dei predetti Comuni.

- UNIVERSITÀ:

è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio dei predetti Comuni, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

è fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in Lombardia dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

- LAVORO AGILE:

le pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio del Comune di Bollate, nonché le pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati nei predetti territori, limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

- ATTIVITÀ AGRICOLE, DI CONTROLLO FAUNISTICO, VENATORIE E PISCATORIE:

i limiti agli spostamenti individuali sopra indicati valgono anche in caso di svolgimento di tali attività (è pertanto sospesa l'efficacia dell'Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021).